

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 76/02/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI**

Con ricorso proposto il 16.9.2010, e depositato il 14.10.2010, la ASTERIA S.P.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa ha chiesto la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 4.6.2010, portante l'iscrizione a ruolo straordinario ex art.15 bis, D.P.R. 602/73, di IVA, IRES, IRAP, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2004, a seguito di accertamento impugnato.

Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale I dell'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso.

La controversia è stata discussa all'udienza del 21.2.2012, e quindi immediatamente decisa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'iscrizione nel ruolo straordinario degli interi importi delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultanti dall'avviso di accertamento impugnato sono consentite dagli art.15 bis e 11, D.P.R. 602/73, "quando vi è fondato pericolo per la riscossione".

L'art.7, comma 1, L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prescrive che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria siano motivati secondo quanto prescritto dall'art.3, L.241/1990, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione stessa.

Trattasi, quest'ultima, di un'evidente disposizione di carattere generale che impone una specifica motivazione degli atti, e, ci sia consentito aggiungere, particolarmente di quelli emessi in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria.

Orbene l'iscrizione nei ruoli straordinari ex art.15 bis, D.P.R. 602/73, come quella del presente caso, è necessariamente frutto di una valutazione, in deroga alla regola generale dell'iscrizione provvisoria parziale di cui al precedente art.15, in pendenza di ricorso avverso l'accertamento, valutazione che concerne, appunto, l'esistenza, o meno, di un pericolo per la riscossione che giustifichi l'immediata pretesa dell'intero carico fiscale accertato, anziché della metà.

Pare quindi inevitabile che la cartella in questione dovesse esporre, seppure succintamente, il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente il suddetto pericolo.

La qual cosa non risulta dalla cartella impugnata, e ciò la rende illegittima.

Ma vi è di più.

La cartella è indirizzata ad una società in Liquidazione Coatta Amministrativa, cioè alla procedura concorsuale cui la società è stata assoggettata.

È, o dovrebbe essere, noto che una procedura concorsuale di tal genere comporta, tra le altre, tre fondamentali conseguenze: 1) la perdita, da parte della società, della disponibilità del suo intero patrimonio, talché nessun atto di disposizione dello stesso può essere da essa efficacemente compiuto; 2) la gestione del medesimo patrimonio da parte di organi di natura pubblica, ed in particolare di uno o più Commissari Liquidatori nominati dal competente organo pubblico di controllo, competente in base al genere di attività esercitata dalla società; 3) il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione coatta del patrimonio in base alle regole del concorso, regole che è superfluo qui specificare, e nei tempi tecnici che la procedura richiede.

In tale situazione non può certo ravvisarsi un pericolo nella riscossione, neppure se si volesse considerare il disposto dell'art.51, D.P.R. 602/73, in quanto il patrimonio della debitrice è comunque assicurato al soddisfacimento dei creditori dagli effetti, sopra cennati, della pendenza della Liquidazione Coatta Amministrativa, effetti equivalenti, se non addirittura più coercitivi, di un generale pignoramento dell'intero patrimonio della debitrice.

La cartella esattoriale va pertanto annullata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso, e annulla la cartella. Spese compensate.